La modifica dell'indicizzazione non è una imposta

L'indicizzazione non è un diritto soggettivo, non è un diritto patrimoniale.
Le modifiche delle sue regole non sono misure fiscali

Red. Ref. | Reforming.it

Con Sentenza 167/2025 la Corte costituzionale ha valutato che il raffreddamento dell'indicizzazione delle pensioni non ha natura fiscale e non intacca diritti patrimoniali. È un punto di riferimento importante per la modifica delle regole di indicizzazione del DDL di bilancio. Quando la Corte finalmente inserisce nelle sue pronunce valutazioni di sistema e utilizza anche elementi della scienze economiche, i più scandalizzati si trovano adesso tra gli economisti: *come è possibile che interventi che modifichino l'aggancio all'inflazione di una pensione già in erogazione non abbiano natura fiscale?* Arrivata in Corte la *Law&Economics*, sembra che una estremizzata purezza del singolo diritto acquisito sia passata dall'altra parte.

Le motivazioni sostanziali a favore di un raffreddamento, anche prolungato e non solo annuale, si sono ampiamente affacciate al dibattito, ma in questo caso, pur mantenendo tutta la loro forza di fatto, non colgono i motivi più profondi della sentenza. Le si ripercorre sommariamente prima di passare alla parte più rilevante e forse meno capita della sentenza.

Nello *stock* di pensioni, la larga prevalenza è del criterio di calcolo retributivo, quasi sempre vantaggioso per il titolare; ma anche il criterio di calcolo contributivo ad accumulazione nozionale ha aspetti di generalizzato vantaggio, anche se meno noti o forse sottaciuti (se ne parla qui e qui); l'indicizzazione delle pensioni è un automatismo sconosciuto ai redditi da lavoro (se ne parla qui); la perdita di potere di acquisto delle retribuzioni ha proporzioni molto più gravi di quelle dei redditi da pensione; se un pensionato ha ridotte *chance* di fare fronte a contrazioni reali dei redditi, si pensi a un giovane che ha ancora davanti tutte le sfide della vita o a un lavoratore quarantenne intrappolato in condizioni di sottoccupazione o di redditi già bassi ed erosi dall'inflazione; il capitolo di bilancio delle pensioni continua a pesare troppo sul PIL limitando le risorse per gli altri istituti, a cominciare dalla sanità di cui adesso si percepisce in tutta la sua gravità lo stacco tra il finanziamento annuale del FSN e la spesa effettiva a carico di Regioni e cittadini, o addirittura lo stacco rispetto al fabbisogno potenziale (se ne parlava qui già un quindicennio fa); c'è ancora davanti la "gobba", l'aumento dell'incidenza della spesa pensionistica sul PIL che conta +2 p.p. tra oggi il 2035/2040, per poi flettere gradualmente)…

Insomma, motivazioni sostanziali ce ne sono e anche macroscopiche, ma queste possono bastare per orientare le scelte del *policy maker*, se trovano sufficiente consenso politico; non bastano per comprendere il giudizio della Corte che, infatti, non si limita a fare riferimento alla sostenibilità delle finanze pubbliche (articolo 81 della Costituzione) o agli altri diritti costituzionali (quello alla salute, quello all'istruzione, etc.) che lo sbilanciamento della spesa pubblica verso le pensioni limita nella realizzazione. La Corte enuncia un punto che tiene assieme sia forma che sostanza, ed è un punto pienamente di diritto, cristallino.

Un conto è il livello nominale già raggiunto dalla pensione, altro la sua indicizzazione futura. Il primo è già acquisito sulla base, oltre che del valore iniziale definito dalle regole di calcolo, anche dell'indicizzazione già riconosciuta negli anni passati secondo le regole in vigore tempo per tempo. È il motivo per cui la rivalutazione delle pensioni non può essere negativa anche in presenza di inflazione in territorio negativo (c'è il *floor* a zero)! La seconda – l'indicizzazione futura – ricade, invece, non all'interno di norme consolidate e quindi ormai parte del diritto già costituito, ma nel novero delle scelte che anno per anno il Legislatore compie, quelle che fanno la politica economica e che riguardano anche altri redditi e altre finalità da perseguire nel rispetto dei principi costituzionali e del loro bilanciamento nel tempo e nel contesto delle risorse disponibili. Il livello nominale già raggiunto ha la giusta tutela della certezza del diritto; l'indicizzazione futura non può essere ipotecata, o quantomeno non può fare valere una ipoteca più forte di quella che ogni nuovo nato può pretendere, per il suo futuro, su tutti i diritti fondamentali affermati in Costituzione.

Non c'è nessun articolo di legge, vecchio o recente, riguardante le pensioni *pre* riforma "Amato", *pre* riforma "Dini" o *pre/post* riforma "Fornero", che affermi che le regole di indicizzazione restano cristallizzate al momento in cui la pensione viene liquidata. Non c'è nessun articolo di legge che "patrimonializza" le regole di indicizzazione vigenti al momento della liquidazione della pensione e le rende inscalfibili per il futuro sino alla fine. Ma questo non dovrebbe sorprendere se con occhio laico si considera che niente del genere è mai esistito per salari e retribuzioni: non è mai esistita nessuna garanzia di mantenimento *in toto* o in parte del potere di acquisto misurato ai prezzi di quando si comincia a lavorare, nessuna garanzia che l'adeguamento all'inflazione debba svolgersi nel tempo allo stesso ritmo e con la stessa misura con cui ha avuto luogo la prima volta o nell'anno in cui è stato più di vantaggio, più protettivo per il lavoratore.

Cambiare le regole di indicizzazione delle pensioni, anche modulandole nel tempo a seconda delle condizioni dell'economia, è perfettamente legittimo e non implica l'intrusione nella sfera reddituale o patrimoniale del pensionato con misure di natura fiscale. Le conclusioni della Corte valgono per tutti i pensionati senza distinzione tra pensioni più meritate e pensioni meno meritate in base ai contributi versati, che è il *mantra* che spesso gli economisti ripetono alla ricerca della misura perfetta e, siccome non è possibile *micro-fondare* a questo livello la misura, allora non se ne deve fare niente.

La Corte ha superato il blocco del "*fiat perfecta iustitia, pereat mundus*", per un bilanciamento di tutte le esigenze, dentro e fuori il sistema pensionistico, alla luce della Costituzione, che nel caso specifico significa sicuramente salvaguardia dei redditi da pensione bassi e proporzionalità e gradualità del raffreddamento per fasce di reddito crescenti. I giuristi hanno planato sulla realtà, gli economisti sembrano interessati a vedere dove si va a finire con l'immobilismo. E, in tutto questo, passa in secondo piano il tema davvero dirimente e cruciale: *che cosa si fa con le risorse liberate dal raffreddamento dell'indicizzazione?*

Red. Ref.
www.reforming.it
Mail: info at reforming.it
Twitter: reformingit